



Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE

Concluso il ...

Approvato dall'Assemblea federale il ...

Entrato in vigore il ...

Considerato che le Giurisdizioni dei firmatari dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE («Accordo») sono le Parti della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o della stessa Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale così come emendata dal Protocollo («Convenzione»), o i territori compresi da questa Convenzione;

considerato che le norme globali in materia di lotta all'erosione della base imponibile («Global Anti-Base Erosion Rules», di seguito «norme GloBE») sono state emanate dall'Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (di seguito «Inclusive Framework on BEPS») dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e degli Stati del G20 per assicurare che determinati grandi gruppi di imprese multinazionali paghino un livello minimo di tasse sugli utili conseguiti in ciascuna Giurisdizione in cui operano;

considerato che le imposte integrative minime nazionali qualificate («qualified domestic minimum top-up taxes», QDMTT) contribuiscono a raggiungere lo stesso obiettivo;

considerato che le norme GloBE esigono che ciascuna entità costitutiva («constituent entity») localizzata in una Giurisdizione attuatrice («implementing jurisdiction») presenti una dichiarazione di informazioni GloBE (di seguito «dichiarazione GloBE») all'autorità di tassazione di tale Giurisdizione attuatrice, al fine di consentire l'applicazione delle norme GloBE;

considerato che la dichiarazione GloBE si compone di due parti: una sezione generale contenente informazioni di carattere generale sul gruppo di imprese multinazionali nel suo complesso, incluse la struttura aziendale e una breve sintesi delle informazioni GloBE, nonché una o più sezioni relative alle Giurisdizioni, che descrivono nel dettaglio l'applicazione delle norme GloBE e delle QDMTT, laddove applicabili, per ciascuna delle Giurisdizioni in cui il gruppo di imprese multinazionali opera;

considerato che l'approccio di divulgazione, in base al quale sono determinate le sezioni della dichiarazione GloBE da trasmettere a ciascuna Giurisdizione attuatrice e Giurisdizione QDMTT in cui il gruppo di imprese multinazionali opera, è convenuto

RS

a livello multilaterale e dipende dalla struttura del gruppo di imprese multinazionali nonché dalla gerarchia delle norme ai sensi delle norme GloBE;

considerato che la legislazione delle Giurisdizioni dovrebbe essere adeguata periodicamente agli aggiornamenti delle norme GloBE e che, se una Giurisdizione promulga queste modifiche, la definizione di «norme GloBE» ai fini del presente Accordo farà riferimento alla versione aggiornata per tale Giurisdizione;

considerato che le norme GloBE esonerano un'entità costitutiva dall'obbligo di presentare una dichiarazione GloBE presso l'amministrazione fiscale della Giurisdizione attuatrice in cui l'entità costitutiva è localizzata se la dichiarazione è presentata, entro il termine, previsto dalla società madre capogruppo o dall'entità costitutiva designata a presentare la dichiarazione (di seguito «entità costitutiva designata») localizzata in una Giurisdizione che ha concluso un Accordo tra autorità competenti qualificato con la Giurisdizione attuatrice interessata;

considerato che, conformemente all'Accordo tra autorità competenti qualificato, l'autorità competente di una Giurisdizione attuatrice o di una Giurisdizione QDMTT riceve automaticamente dall'autorità competente della Giurisdizione in cui è localizzata la società madre capogruppo o l'entità costitutiva designata le sezioni rilevanti della dichiarazione GloBE conformemente all'approccio di divulgazione;

considerato che il capitolo III della Convenzione autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali, compreso quello automatico, e autorizza le autorità competenti delle Giurisdizioni a definire la portata e le modalità di questi scambi automatici;

considerato che l'articolo 6 della Convenzione prevede che due o più Parti possono convenire di comune accordo lo scambio automatico di informazioni, sebbene lo scambio di informazioni propriamente detto avverrà su base bilaterale tra autorità competenti;

considerato che, per un'attuazione semplificata ed efficiente delle norme GloBE, le autorità competenti intendono basarsi sul presente Accordo per lo scambio automatico di informazioni contenute nelle dichiarazioni GloBE con le Giurisdizioni attuatrici e le Giurisdizioni QDMTT;

considerato che il presente Accordo è un Accordo tra autorità competenti qualificato ai sensi delle norme GloBE;

considerato che le Giurisdizioni che intendono scambiare informazioni in virtù del presente Accordo, al momento del primo scambio di informazioni contenute in una dichiarazione GloBE dispongono o devono disporre del quadro legislativo e operativo necessario per permettere la trasmissione interna delle dichiarazioni GloBE e per consentire lo scambio internazionale delle informazioni contenute in tali dichiarazioni (comprese le procedure che garantiscono uno scambio tempestivo, preciso, sicuro e confidenziale, una comunicazione efficace e affidabile come pure le risorse necessarie a risolvere prontamente questioni e richieste relative allo scambio o alle richieste di scambio e ad applicare le disposizioni del presente Accordo);

considerato che le Giurisdizioni attuatrici o le Giurisdizioni QDMTT che intendono ricevere informazioni in virtù del presente Accordo hanno attuato o dovrebbero aver attuato, al momento del primo scambio di informazioni contenute in una dichiara-

zione GloBE, le protezioni adeguate per fare in modo che le informazioni ricevute conformemente a questo Accordo restino confidenziali e siano impiegate unicamente ai fini previsti dal presente Accordo;

considerato che le autorità competenti delle Giurisdizioni hanno l'intenzione di concludere il presente Accordo senza pregiudicare le procedure legislative nazionali, se del caso, e con riserva della confidenzialità, della protezione dei dati e delle altre garanzie previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l'impiego delle informazioni scambiate in virtù della Convenzione;

considerato che, riconoscendo i vantaggi di una procedura di trasmissione centralizzata con successivo scambio di informazioni contenute in una dichiarazione GloBE tra autorità competenti, che può promuovere un adempimento semplificato delle disposizioni e ridurre gli oneri per i gruppi di imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, le autorità competenti delle Giurisdizioni si adopereranno, nella misura del possibile, per creare relazioni di scambio tra i firmatari del presente Accordo;

considerato, inoltre, che il presente Accordo agevola lo scambio di informazioni contenute in una dichiarazione GloBE con le Giurisdizioni QDMTT nel quadro dell'approccio di divulgazione;

le autorità competenti hanno convenuto quanto segue:

Sezione 1: Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo i termini e le espressioni qui appresso hanno il significato seguente:

- a) il termine «Giurisdizione» designa uno Stato o un territorio per cui la Convenzione è in vigore o è diventata effettiva tramite ratifica, accettazione o approvazione conformemente all'articolo 28 della Convenzione o per estensione territoriale conformemente all'articolo 29 della stessa e che è firmatario del presente Accordo;
- b) l'espressione «autorità competente» designa, per ogni Giurisdizione rispettiva, le persone e autorità elencate all'allegato B della Convenzione;¹
- c) l'espressione «dichiarazione GloBE» designa la dichiarazione di informazioni presentata da una società madre capogruppo, un'entità costitutiva designata, un'entità locale designata o un'entità costitutiva conformemente al diritto, alle norme e/o alle procedure nazionali della Giurisdizione in cui tale entità costitutiva è localizzata, e che per forma e contenuto corrisponde alla dichiarazione GloBE standardizzata così come approvata dall'Inclusive Framework on BEPS dell'OCSE e del G20;
- d) l'espressione «sezione generale» designa la sezione della dichiarazione GloBE che contiene informazioni generali sul gruppo di imprese multinazionali nel suo complesso, incluse la struttura aziendale e una breve sintesi delle informazioni GloBE, e che corrisponde alla sezione 1 della dichiarazione GloBE così come approvata dall'Inclusive Framework on BEPS dell'OCSE e del G20;

- e) l'espressione «sezioni relative alle Giurisdizioni» designa le sezioni della dichiarazione GloBE che contengono informazioni dettagliate sull'applicazione delle norme GloBE e delle QDMTT per ciascuna delle Giurisdizioni in cui il gruppo di imprese multinazionali opera e che corrispondono alle sezioni 2 e 3 della dichiarazione GloBE così come approvata dall'Inclusive Framework on BEPS dell'OCSE e del G20;
- f) l'espressione «approccio di divulgazione» designa l'approccio approvato dall'Inclusive Framework on BEPS dell'OCSE e del G20 che determina le circostanze e la misura in cui una sezione generale o una o più sezioni relative alle Giurisdizioni della dichiarazione GloBE sono rilevanti per l'amministrazione delle imposte interne della Giurisdizione, e in virtù del quale:
 - i) la sezione generale deve essere trasmessa alle Giurisdizioni attuatrici in cui sono localizzate la società madre capogruppo o le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali,
 - ii) la sezione generale, ad eccezione della breve sintesi delle informazioni GloBE alla sezione 1.4 della dichiarazione GloBE, è trasmessa alle Giurisdizioni QDMTT a) in cui sono localizzate entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali; b) in cui sono localizzate joint venture o un membro di un gruppo di joint venture del gruppo di imprese multinazionali se la QDMTT è applicata alle joint venture nella Giurisdizione; oppure c) in casi in cui la QDMTT è applicata nella Giurisdizione a un'entità costitutiva apolide o a una joint venture apolide del gruppo di imprese multinazionali,
 - iii) una o più sezioni relative alle Giurisdizioni devono essere trasmesse alla Giurisdizione o alle Giurisdizioni che hanno un diritto di imposizione in virtù delle norme GloBE o della QDMTT nei confronti della Giurisdizione o delle Giurisdizioni a cui tale sezione o tali sezioni si riferiscono. Fatto salvo quanto precede, a) le Giurisdizioni che applicano la regola sui profitti a bassa imposizione («undertaxed profit rule», UTPR) con un'aliquota d'imposta UTPR pari a zero ricevono soltanto la parte della dichiarazione GloBE che contiene informazioni sull'imputazione dell'imposta integrativa secondo l'UTPR nei confronti di tale Giurisdizione, tenendo conto che le informazioni devono corrispondere a un estratto della sezione 3.4.3 della dichiarazione GloBE; e b) la Giurisdizione attuatrice in cui la società madre capogruppo è localizzata riceve tutte le sezioni relative alle Giurisdizioni;
- g) l'espressione «Giurisdizione attuatrice» designa una Giurisdizione che ha attuato l'IIR, l'UTPR o entrambe;
- h) l'espressione «norme GloBE» designa le norme tipo GloBE, il relativo commentario e tutti gli orientamenti amministrativi concordati ed emanati dall'Inclusive Framework on BEPS (comprese la dichiarazione GloBE, l'approccio di divulgazione e tutti gli altri orientamenti, condizioni e requisiti concordati in quanto parte del quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE);

- i) l'espressione «Organo di coordinamento» designa l'Organo di coordinamento della Convenzione e, conformemente all'articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione, è composto di rappresentanti delle autorità competenti delle Parti della Convenzione;
- j) l'espressione «Segretariato dell'Organo di coordinamento» designa il Segretariato dell'OCSE che assiste l'Organo di coordinamento;
- k) l'espressione «Accordo effettivo» significa, per due autorità competenti, qualunque esse siano, che le due autorità competenti hanno firmato il presente Accordo e la prima autorità competente ha presentato presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento la notifica di cui alla sezione 8 paragrafo 1 lettera a, includendo la Giurisdizione dell'altra autorità competente, e l'altra autorità competente ha presentato presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento la notifica di cui alla sezione 8 paragrafo 1 lettera b, includendo la Giurisdizione della prima autorità competente; e
- l) l'espressione «Giurisdizione QDMTT» designa una Giurisdizione che ha introdotto unicamente una QDMTT.

2. Qualsiasi termine in maiuscolo non definito nel presente Accordo ha il senso ad esso attribuito in quel momento dalla legislazione della Giurisdizione che applica il presente Accordo, essendo questa definizione conforme a quella che figura nelle norme GloBE. Qualsiasi termine non definito nel presente Accordo o nelle norme GloBE ha, salvo se il contesto non richiede una diversa interpretazione o se le autorità competenti convengono un significato comune (come previsto dal diritto nazionale), il senso ad esso attribuito in quel momento dalla legislazione della Giurisdizione che applica il presente Accordo, considerato che qualsiasi definizione indicata nella legislazione fiscale applicabile di questa Giurisdizione prevale su una definizione contenuta in un'altra legislazione della stessa Giurisdizione.

Sezione 2: Scambio di informazioni contenute nella dichiarazione GloBE

Conformemente all'articolo 6 della Convenzione e sulla base della designazione della società madre capogruppo o dell'entità costitutiva designata, ciascuna autorità competente scambia su base automatica con tutte le altre autorità competenti delle Giurisdizioni con cui ha una relazione di scambio attiva conformemente alla sezione 8 paragrafo 2 le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE del gruppo di imprese multinazionali ricevute da una società madre capogruppo o un'entità costitutiva designata localizzata nella sua Giurisdizione e che sono rilevanti per ciascuna Giurisdizione conformemente all'approccio di divulgazione.

Sezione 3: Tempi e modalità dello scambio di informazioni

1. In merito alla sezione 2, le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE devono essere scambiate al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del

termine di presentazione vigente nella Giurisdizione notificante per il periodo fiscale oggetto di dichiarazione («reporting fiscal year») a cui si riferiscono le informazioni.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE concernenti il primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione indicato dall'autorità competente nella notifica di cui alla sezione 8 paragrafo 1 lettera a devono essere scambiate al più tardi entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione vigente nella Giurisdizione notificante per il periodo fiscale oggetto di dichiarazione.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità competenti scambiano le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE ricevute dopo la scadenza del termine di presentazione vigente nella Giurisdizione notificante entro tre mesi dalla sua ricezione.

4. Le autorità competenti scambiano automaticamente in linguaggio XML le informazioni contenute nelle dichiarazioni GloBE secondo uno schema comune.

5. Le autorità competenti trasmettono le informazioni attraverso il sistema comune di trasmissione dell'OCSE e in conformità con i relativi standard di crittografia e di preparazione dei file.

Sezione 4: Collaborazione in materia di correzioni, applicazione e attuazione dell'Accordo

1. Un'autorità competente può informare un'altra autorità competente se ha motivo di ritenere che le informazioni contenute in una dichiarazione GloBE riguardanti una società madre capogruppo o un'entità costitutiva designata localizzata nella Giurisdizione dell'altra autorità competente debbano essere corrette. Se l'autorità competente notificata riconosce che le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE devono essere corrette, adotta senza indugio le misure appropriate per ottenere dalla società madre capogruppo o dall'entità costitutiva designata le informazioni corrette e le scambia senza indugio con tutte le autorità competenti con le quali tali informazioni devono essere scambiate conformemente alla sezione 2.

2. Un'autorità competente può informare un'altra autorità competente se ha ricevuto una notifica da una o più entità costitutive localizzate nella propria Giurisdizione in base alla quale la dichiarazione GloBE per tali entità costitutive viene presentata dalla società madre capogruppo o dall'entità costitutiva designata localizzata nella Giurisdizione dell'altra autorità competente, ma le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE rilevanti per la Giurisdizione della prima autorità competente secondo l'approccio di divulgazione non sono state scambiate entro il termine previsto dalla sezione 3 paragrafo 1 o 2. L'altra autorità competente accerta prontamente il motivo del mancato scambio delle informazioni e ne informa la prima autorità competente entro un mese dalla ricezione della notifica, indicando, se necessario, la data prevista per lo scambio di informazioni contenute nella dichiarazione GloBE.

Sezione 5: Confidenzialità e protezione dei dati

1. Tutte le informazioni scambiate sono sottoposte agli obblighi di confidenzialità e alle altre protezioni previste dalla Convenzione, incluse le disposizioni che limitano l'impiego delle informazioni scambiate.
2. Un'autorità competente notifica immediatamente al Segretariato dell'Organo di coordinamento qualsiasi violazione delle disposizioni sulla confidenzialità o disfunzionamento delle protezioni, nonché tutte le sanzioni e misure correttive conseguenti. Il Segretariato dell'Organo di coordinamento informa tutte le altre autorità competenti per cui il presente Accordo costituisce un Accordo effettivo con la prima autorità competente citata.

Sezione 6: Consultazioni

1. In caso di difficoltà nell'applicazione o nell'interpretazione del presente Accordo, un'autorità competente può richiedere consultazioni con una o più autorità competenti al fine di elaborare misure appropriate per garantire l'esecuzione del presente Accordo. Nella misura consentita dalla legislazione applicabile, ogni autorità competente può, se lo desidera tramite il Segretariato dell'Organo di coordinamento, associare altre autorità competenti per le quali il presente Accordo è effettivo, al fine di cercare una soluzione accettabile al problema.
2. L'autorità competente che ha richiesto le consultazioni conformemente al paragrafo 1 deve, se del caso, fare in modo che il Segretariato dell'Organo di coordinamento sia informato delle conclusioni elaborate e di tutte le misure così definite, compresa l'assenza di conclusioni o di misure, e il Segretariato dell'Organo di coordinamento informa l'insieme delle autorità competenti per cui il presente Accordo costituisce un Accordo effettivo con la prima autorità competente citata, anche quelle che non hanno partecipato alle consultazioni, su qualsiasi conclusione o misura elaborata. Non devono essere comunicate le informazioni specifiche dei contribuenti, comprese quelle che rivelano l'identità del contribuente interessato.
3. Le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE trasmesse da un'autorità competente a un'altra autorità competente in virtù del presente Accordo possono essere discusse da quest'ultima con una terza autorità competente a condizione che la terza autorità competente abbia ricevuto in virtù del presente Accordo le stesse informazioni dalla prima autorità competente menzionata.

Sezione 7: Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto di tutte le autorità competenti per cui l'Accordo è effettivo. Tranne disposizione contraria, una tale modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il periodo di un mese dopo la data dell'ultima firma del consenso scritto.

Sezione 8: Condizioni generali

1. Un'autorità competente deve presentare presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento, al momento della firma del presente Accordo o il più presto possibile, una notifica che:

- a) indichi se intende trasmettere le informazioni conformemente al presente Accordo e, in caso affermativo:
 - i) confermi che la sua Giurisdizione dispone del quadro legislativo e operativo necessario per permettere la trasmissione nazionale delle dichiarazioni GloBE e per consentire lo scambio internazionale delle informazioni contenute in tali dichiarazioni rispetto ai periodi fiscali oggetto di dichiarazione che iniziano il giorno indicato nella notifica o dopo tale data, o precisi il periodo di applicazione provvisoria dell'Accordo a motivo di eventuali procedure legislative interne in corso e
 - ii) includa un elenco delle Giurisdizioni delle autorità competenti a cui intende trasmettere tali informazioni; e
- b) indichi se intende ricevere le informazioni conformemente al presente Accordo e, in caso affermativo:
 - i) indichi se la sua Giurisdizione ha attuato un'IIR, un'UTPR o una QDMTT,
 - ii) confermi che ha attuato misure adeguate per assicurare la confidenzialità richiesta e il rispetto delle norme di protezione dei dati, e
 - iii) includa un elenco delle Giurisdizioni delle autorità competenti da cui intende ricevere tali informazioni.

Le autorità competenti devono notificare prontamente al Segretariato dell'Organo di coordinamento qualsiasi modifica ulteriore che intendono apportare ai contenuti della notifica sopra citati.

2. Ai fini della sezione 2, esiste una relazione di scambio attiva ai sensi del presente Accordo a partire dalla data in cui (i) l'autorità competente notificante ha presentato la notifica presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento conformemente al paragrafo 1 lettera a della presente sezione, includendo la Giurisdizione dell'altra autorità competente, e (ii) l'altra autorità competente ha presentato la notifica presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento conformemente al paragrafo 1 lettera b della presente sezione, includendo la Giurisdizione dell'autorità competente notificante.

3. Il Segretariato dell'Organo di coordinamento tiene e pubblica sul sito Internet dell'OCSE un elenco delle autorità competenti che hanno firmato il presente Accordo e delle autorità competenti che hanno una relazione di scambio attiva conformemente al paragrafo 2 della presente sezione.

4. Il Segretariato dell'Organo di coordinamento mette a disposizione degli altri firmatari le informazioni fornite conformemente al paragrafo 1 lettere a e b della presente sezione attraverso mezzi adeguati.

5. Un'autorità competente può disattivare una relazione di scambio secondo il presente Accordo mediante un preavviso scritto indirizzato al Segretariato dell'Organo di coordinamento. Il Segretariato dell'Organo di coordinamento ne informa prontamente l'altra autorità competente. La disattivazione ha effetto per i periodi fiscali oggetto di dichiarazione che iniziano dopo tale preavviso. Fatto salvo quanto precede, la disattivazione ha effetto immediato se è riconducibile a una violazione delle disposizioni sulla confidenzialità o un disfunzionamento delle protezioni.

6. Un'autorità competente può terminare la propria partecipazione al presente Accordo mediante un preavviso scritto indirizzato al Segretariato dell'Organo di coordinamento. Salvo se stabilito diversamente dall'autorità competente, questa denuncia è effettiva dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di 30 mesi a partire dalla data del preavviso. In caso di denuncia, tutte le informazioni già ricevute ai sensi del presente Accordo restano confidenziali e sono soggette alle disposizioni della Convenzione.

Sezione 9: Segretariato dell'Organo di coordinamento

Salvo se stabilito diversamente nell'Accordo, il Segretariato dell'Organo di coordinamento informa l'insieme delle autorità competenti in merito a qualsiasi notifica che riceve per il presente Accordo e notifica a tutti i firmatari dell'Accordo la firma dell'Accordo da parte di una nuova autorità competente.

Fatto in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

(Seguono le firme)